

dossier

XIX Legislatura

20 dicembre 2024

LEGGE DI BILANCIO 2025

*Profili di interesse
della Commissione
Affari Costituzionali
del Senato*

(edizione provvisoria)

A.S. n. 1330



SERVIZIO STUDI

TEL. 06 6706-2451 - ✉ studi1@senato.it – ✕ [@SR_Studi](https://www.instagram.com/SR_Studi)



SERVIZIO STUDI

Dipartimento Istituzioni

Tel. 06 6760-9475 - ☐ st_istituzioni@camera.it – @CD_istituzioni

LEGGE DI BILANCIO 2025

Il **disegno di legge di bilancio 2025** - presentato dal Governo il 23 ottobre 2024 in prima lettura alla Camera dei deputati (A.C. 2112-*bis*), indi trasmesso al Senato il 20 dicembre 2024 (A.S. n. 1330) - si inquadra nella fase di prima attuazione della riforma della *governance* economica europea entrata in vigore il 30 aprile 2024.

La nuova *governance* economica europea modifica i principi e gli strumenti delle politiche di bilancio degli Stati membri. In particolare, la programmazione è ora definita in un orizzonte pluriennale nell'ambito del Piano strutturale di bilancio a medio termine, che ha una durata corrispondente a quella della legislatura nazionale.

Il Piano strutturale di bilancio individua il percorso di aggiustamento di bilancio (monitorato in termini di variazione dell'aggregato della spesa netta), la traiettoria di riferimento elaborata dalla Commissione europea, una serie di investimenti e riforme da realizzare in funzione delle raccomandazioni specifiche per Paese, delle priorità condivise a livello europeo, della complementarità con i fondi per la politica di coesione e il PNRR.

Il **Piano strutturale di bilancio 2025-2029** è stato presentato dal Governo al Parlamento il 27 settembre 2024 ed inviato alle istituzioni europee a seguito dell'approvazione, il 9 ottobre 2024, di due risoluzioni da parte delle Camere. Il passaggio successivo è l'approvazione del Piano con raccomandazione dal Consiglio dell'Unione europea.

Il Piano strutturale di bilancio fissa un obiettivo di **tasso di crescita annuo della spesa netta** pari al **1,3% nel 2025**, al **1,6% nel 2026**, al **1,9% nel 2027** al **1,7% nel 2028** e al **1,5% nel 2029**, per garantire nel medio periodo una riduzione stabile del livello del debito pubblico, mantenere la possibilità di impiegare alcuni spazi fiscali per il finanziamento di interventi selettivi e consentire di chiudere la procedura per deficit eccessivo nel 2027. È a notare come l'articolo 1, comma 886 istituisca nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze due Fondi, uno di parte corrente e uno di conto capitale, destinati alla compensazione degli eventuali scostamenti dal percorso della spesa netta indicata nel Piano strutturale di bilancio di medio termine 2025-2029, al fine di garantire il rispetto degli obiettivi programmatici di finanza pubblica, configurandosi come fondi di riserva.

In attesa della riforma del quadro normativo contabile nazionale (in particolare della legge 'rinforzata' n. 243 del 2012 e della legge di contabilità

e finanza pubblica, legge n. 196 del 2009), il disegno di legge di bilancio 2025 è stato predisposto secondo le disposizioni vigenti in materia.

Dopo la riforma del 1978¹ che istituì nell'ordinamento contabile italiano la legge finanziaria, dopo la riforma del 2009² che la tramutò in legge di stabilità, una nuova riforma interveniva nel 2016³, a ridisegnare la disciplina di contabilità e finanza pubblica. La sessione parlamentare di bilancio dell'ottobre-dicembre 2016 segnò la prima prova di questa nuova disciplina, connotata dalla unificazione della legge di bilancio e della legge di stabilità in un unico provvedimento: la nuova legge di bilancio.

Essa è articolata in due Sezioni.

La Sezione I può dirsi svolgere le funzioni di quello che era il disegno di legge di stabilità.

La Sezione II corrisponde, nella sostanza, al tradizionale disegno di legge di bilancio. Se ne discosta tuttavia perché, da meramente formale o comunque funzionalmente limitata, espositiva di fattori legislativi di spesa senza loro modifica, viene ad assumere un contenuto sostanziale, potendo incidere direttamente (attraverso rimodulazioni, rifinanziamenti, definanziamenti o riprogrammazioni) sugli stanziamenti (sia di parte corrente sia di parte capitale) previsti a legislazione vigente. Integra pertanto, nelle sue poste contabili, gli effetti delle disposizioni della Sezione I.

In altri termini, la Sezione II (un tempo legge di bilancio) si fa legge sostanziale, modificativa delle disposizioni che compongono l'ordinamento.

Riepilogando: la Sezione I, che assorbe in gran parte i contenuti della ex legge di stabilità, reca (esclusivamente) le disposizioni in materia di entrata e di spesa tese a realizzare gli obiettivi di finanza pubblica (indicati nei documenti programmatici di bilancio, Documento di Economia e Finanza (DEF) e la relativa Nota di aggiornamento). La Sezione II, che assolve, nella sostanza, le funzioni dell'ex disegno di legge di bilancio, è dedicata alle previsioni di entrata e di spesa, formate sulla base del criterio della legislazione vigente, e reca le proposte di rimodulazioni e di variazioni della legislazione di spesa che non necessitino di innovazioni normative.

¹ Legge n. 468 del 1978 (la quale si ispirava al modello della *loi de finance* di derivazione francese), poi rivisitata dalla legge n. 362 del 1988, indi modificata dalla legge n. 208 del 1999.

² Legge n. 196 del 2009.

³ Legge n. 163 del 2016.

LA SEZIONE I

Qui di seguito si menzionano, per rapidi cenni, disposizioni di interesse per la Commissione Affari costituzionali del Senato.

Vale rammentare come, dopo la riforma del Regolamento del Senato del 2017, la generale competenza in materia di lavoro pubblico sia attribuita non più alla Commissione Affari costituzionali bensì alla Commissione Lavoro e previdenza sociale.

Articolo 1, comma 122

(Trattamenti economici accessori per il personale non dirigente delle Forze di polizia e delle Forze armate)

Dispone in merito alle risorse da destinare per l'incremento del finanziamento dei **trattamenti economici accessori** di natura non fissa e continuativa del **personale non dirigente delle Forze di polizia** e delle Forze armate, stabilito nella misura di **55,3 milioni di euro a decorrere dal 2025**.

La somma di 55,3 milioni di euro è così ripartita:

- 16,67 milioni di euro per le Forze armate;
- **12,34** milioni di euro per la **Polizia di Stato**;
- 13,91 milioni di euro per l'Arma dei carabinieri;
- 7,82 milioni di euro per la Guardia di finanza;
- 4,56 milioni di euro per il corpo della Polizia penitenziaria.

Articolo 1, commi 221 e 222

(Donne vittime di violenza)

Il **comma 221** dispone un incremento del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità al fine di favorire **l'orientamento e la formazione al lavoro per le donne vittime di violenza**.

Si tratta di un incremento di tale Fondo di **3 milioni** di euro annui a **decorrere dall'anno 2025**.

Ancora riguardo alle donne vittime di violenza, può ricordarsi il **comma 222**, introdotto presso la Camera dei deputati in prima lettura, il quale dispone altro incremento del Fondo sopra ricordato, per **1**

milione a decorrere dal 2025, al fine di incrementare la misura del **reddito di libertà** per garantire la loro indipendenza economica ed emancipazione.

Il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità è stato istituito dall'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 223/2006, convertito, con modificazioni, dalla legge 248/2006, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Lo scorso anno le risorse assegnate dalla legge di bilancio al sostegno delle politiche per le pari opportunità sono state pari a euro 105.414.810. In particolare è stato rafforzato il c.d. "reddito di libertà" - una misura introdotta dell'art. 105-*bis* del decreto-legge 34/2020, per garantire l'effettiva indipendenza economica e l'emancipazione delle donne vittime di violenza in condizione di povertà - attraverso un incremento del Fondo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 e di 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.

Una parte del Fondo (60.500.000 euro) è destinata al finanziamento di azioni finalizzate alla prevenzione e al contrasto della violenza maschile nei confronti delle donne ed in particolare all'attuazione del Piano strategico nazionale contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica. Quota parte delle suddette risorse viene annualmente ripartita tra le Regioni, attraverso un decreto del Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità (da ultimo v. [decreto 16 novembre 2023](#)). Più nel dettaglio si tratta di:

- 40 milioni da destinare al potenziamento delle forme di assistenza e di sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli attraverso modalità omogenee di rafforzamento della rete dei servizi territoriali già esistenti in ogni regione (nello specifico, 20 milioni a favore dei centri antiviolenza pubblici e privati e 20 milioni a favore delle case-rifugio pubbliche e private);
- 6 milioni per l'attuazione degli obiettivi di cui al «Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne» e, in particolare, per la realizzazione di iniziative volte a sostenere il percorso di fuoriuscita dal circuito di violenza, gli interventi per il sostegno abitativo e il reinserimento lavorativo;
- 9 milioni per la realizzazione di ulteriori interventi a titolarità regionale volti all'*empowerment* femminile, secondo un approccio di genere nelle politiche in favore delle donne come strumento di prevenzione e contrasto della violenza economica maschile e delle molestie sul luogo di lavoro, coerentemente con gli obiettivi di cui alla Strategia nazionale per la parità di genere 2021-2026 e al PNRR.

Articolo 1, commi 223-238 ***(Disabilità e non autosufficienza)***

Un novero di commi concerne la disabilità e non autosufficienza.

Così i **commi 223-228** recano disposizioni relative ai **cani di assistenza**. Il **comma 229**, introdotto presso la Camera dei deputati,

prevede agevolazione fiscale per i non vedenti per il mantenimento dei **cani guida**.

Con i **commi 231-233** si autorizza l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale a conferire **incarichi** (anche su base convenzionale con altre pubbliche amministrazioni) per **prestazioni professionali a medici e figure professionali** appartenenti alle **aree psicologiche e sociali** nel limite di spesa di **16 milioni di euro** per l'anno **2025**, in considerazione degli impegni derivanti dall'attuazione della riforma della **disabilità** prevista dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e dalla legge 22 dicembre 2021 n. 227 (“Delega la Governo in materia di disabilità”), onde realizzare l'attività di sperimentazione prevista dall'articolo 33 del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62 (nei territori individuati dall'articolo 9, comma 1, del decreto-legge n. 71 del 2024)⁴, in attesa del completamento delle procedure di reclutamento previste dall'articolo 9, comma 6, del citato decreto legislativo n. 62 del 2024.

Introdotti presso la Camera dei deputati, il **comma 234** demanda ad uno o più decreti dell'Autorità politica delegata in materia di disabilità la definizione di criteri generali di utilizzo e riparto del **Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità**; il **comma 235** verte in materia di *care-givers* familiari; il **comma 236** dispone l'istituzione, nello stato di previsione del MEF per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio, di un Fondo con una **dotazione di 1,5 milioni di euro per l'anno 2025**, da destinare all'erogazione dei contributi a sostegno di enti, organismi e associazioni per la promozione dei diritti delle **persone con disabilità** e della loro piena ed effettiva partecipazione ed inclusione sociale; il **comma 238** incrementa il contributo riconosciuto a favore della Federazione italiana per il superamento dell'handicap, di 500.000 euro per l'anno 2025; il **comma 335** concerne l'erogazione in via sperimentale a persone con disabilità fisiche, di ausili, ortesi e protesi degli arti inferiore e superiori a tecnologia avanzata.

Articolo 1, commi 240 e 243 *(Droghe e dipendenze)*

Entro un novero di commi concernente misure relative alla lotta alle droghe e alle dipendenze, può rammentarsi il **comma 240** istitutivo

⁴ Sono: Brescia; Catanzaro; Firenze; Forli-Cesena; Frosinone; Perugia; Salerno; Sassari; Trieste.

(nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio) di un **Fondo nazionale per la prevenzione, il monitoraggio ed il contrasto del diffondersi delle dipendenze comportamentali tra le giovani generazioni**, con una dotazione di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025.

Senza maggiori oneri finanziari, il **comma 243** novella il Testo unico in materia di stupefacenti (d.P.R. n. 309 del 1990), onde costituire un **Sistema nazionale di allerta rapida di contrasto alla diffusione di sostanze psicoattive**.

Articolo 1, commi 430-433
*(Misura in favore dell'editoria;
proroga del contratto con Radio radicale)*

Introdotti presso la Camera dei deputati, incrementano – i **commi 430 e 431** – di **20 milioni** per l'anno **2025** il **Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria**, per la quota destinata agli interventi di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri, in considerazione degli effetti economici derivanti dall'incremento dei costi di produzione e al fine di sostenere la domanda di informazione. Le risorse aggiuntive stanziare sono ripartite con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri tramite cui è annualmente stabilita la destinazione degli interventi di competenza della Presidenza del Consiglio.

E dispongono – i **commi 432 e 433** – la **proroga**, fino al **2025**, del contratto tra il Ministero delle Imprese e del *Made in Italy* e la società Centro di produzione Spa (società editrice dell'emittente “**Radio Radicale**”), autorizzando la spesa di **8 milioni**, per il 2025, per lo svolgimento del servizio radiofonico delle sedute parlamentari.

Articolo 1, commi 599 e 600

(Iniziative celebrative dell'ottantesimo anniversario della Resistenza e della guerra di liberazione, della Repubblica e del voto delle donne e della Costituzione)

Introdotti presso la Camera dei deputati, istituiscono presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un Fondo con una dotazione pari a **700.000 euro a decorrere dall'anno 2025**, destinato a finanziare le iniziative promosse dalla **Confederazione italiana fra le associazioni combattentistiche e partigiane** per la celebrazione **dell'ottantesimo anniversario della Resistenza e della guerra di liberazione, della Repubblica e del voto delle donne e della Costituzione**.

I commi 601 e 602 invece istituiscono nello stato di previsione del ministero della cultura il Fondo per la Casa Museo Matteotti nella provincia di Rovigo, con una dotazione di 300.000 euro a decorrere dall'anno 2025.

Articolo 1, comma 630

(Assunzione di giovani esperti in materia di informatica e cybersicurezza)

Questo comma, introdotto presso la Camera dei deputati, autorizza – al fine di rafforzare le competenze delle amministrazioni dello Stato, in **materia di sicurezza informatica e intelligenza artificiale** – per l'anno 2025 **l'assunzione a tempo indeterminato di un contingente di 100 unità di personale**, in possesso di specifica ed elevata competenza in quelle materie, di età non superiore 35 anni. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono definite le modalità di assunzione, nonché i compensi, i criteri di riparto e di assegnazione delle unità di personale alle amministrazioni dello Stato. L'onere finanziario è pari a 5,5 milioni annui.

Articolo 1, commi 636-641
***(Riscossione di contributi per il riconoscimento
della cittadinanza iure sanguinis)***

Queste disposizioni, introdotte presso la Camera dei deputati, prevedono che **i Comuni possano assoggettare le domande di riconoscimento della cittadinanza italiana al pagamento di un contributo amministrativo in misura non superiore a 600 euro per ciascun richiedente maggiorenne (comma 636).**

Secondo le richiamate disposizioni di cui alla legge n. 91 del 1992, è previsto che sia cittadino:

- (per nascita) il figlio di padre o di madre cittadini; chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero chi non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono; il figlio di ignoti trovato nel territorio della Repubblica, se non venga provato il possesso di altra cittadinanza;
- il figlio riconosciuto, o dichiarato giudizialmente, durante la minore età; il figlio maggiorenne riconosciuto, o dichiarato giudizialmente, che dichiari, entro un anno dal riconoscimento o dalla dichiarazione giudiziale, ovvero dalla dichiarazione di efficacia del provvedimento straniero, di eleggere la cittadinanza determinata dalla filiazione;
- il minore straniero adottato da cittadino italiano;
- i figli minori di chi acquista o riacquista la cittadinanza italiana, se convivono con esso.

La disposizione precisa che le domande presentate per il tramite degli uffici consolari sono assoggettate esclusivamente ai diritti consolari.

Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 9-bis, comma 2, della legge n. 91 del 1992 **“le istanze o dichiarazioni di elezione, acquisto, riacquisto, rinuncia o concessione della cittadinanza sono soggette al pagamento di un contributo pari a 250 euro”**. Si ricorda, altresì, che, per effetto dell'articolo 1, comma 814 del presente disegno di legge di bilancio, è incrementata la misura del contributo unificato dovuto per l'iscrizione a ruolo delle controversie in materia di accertamento della cittadinanza italiana (pari a euro 600).

Il comma 637 prevede che i Comuni possano assoggettare a un contributo massimo di 300 euro, per ciascun atto, le richieste di certificati o estratti di stato civile formati da oltre un secolo se

relativi a persone diverse dal richiedente. Il contributo può essere ridotto per le richieste corredate dall'identificazione esatta dell'anno di formazione dell'atto e del nominativo della persona cui l'atto si riferisce. Le richieste delle pubbliche amministrazioni non sono assoggettate al contributo.

Il **comma 638** sancisce l'**improcedibilità delle domande** di cui ai precedenti commi in caso di mancato o inesatto pagamento dei contributi nei termini stabiliti dal Comune. È previsto che i contributi siano acquisiti integralmente al bilancio del Comune e restano ferme le disposizioni vigenti materia di imposta di bollo.

Il **comma 639 incrementa il diritto da riscuotere** per il trattamento della domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana di persona maggiorenne (da 300 euro si aumenta a 600 euro) indicato all'articolo 7-bis della sezione I della tabella dei diritti consolari da riscuotersi dagli uffici diplomatici e consolari, allegata al decreto legislativo n. 71/2011.

Il **comma 640** dispone che i proventi derivanti dal contributo di cui all'appena richiamato articolo 7-bis (sezione I, tabella allegata al decreto legislativo n. 71/2011) siano versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati nella misura del cinquanta per cento, a decorrere dall'anno 2025, allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, così da essere ripartiti nei seguenti termini:

- a) cinquanta per cento agli uffici consolari in maniera proporzionale ai contributi riscossi. Tali somme sono destinate al rafforzamento dei servizi consolari per i cittadini italiani residenti o presenti all'estero. Si prevede, in particolare, la priorità per la stabilizzazione del personale locale reclutato da agenzie di somministrazione di lavoro con contratto a termine da adibire, sotto le direttive e il controllo dei funzionari consolari, allo smaltimento dell'arretrato riguardante le pratiche di cittadinanza presentate presso i medesimi uffici consolari, nonché all'erogazione di servizi consolari ai cittadini italiani;
- b) cinquanta per cento al funzionamento degli uffici all'estero e ad altre spese di conto capitale.

Il **comma 641** abroga la disciplina attualmente in vigore (articolo 1, comma 429, legge n. 232/2016) in materia di riassegnazione dei proventi di cui al già richiamato art. 7-bis (sezione I, tabella allegata al decreto legislativo n. 71/2011).

Tale disciplina prevede:

- riassegnazione nella misura del 30 per cento allo stato di previsione della spesa dell'esercizio in corso del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;
- trasferimento di tali risorse agli uffici dei consolati di ciascuna circoscrizione consolare che hanno ricevuto il versamento in proporzione ai versamenti ricevuti; le somme accreditate ai consolati sono destinate al rafforzamento dei servizi consolari per i cittadini italiani residenti o presenti all'estero, con priorità per la contrattualizzazione di personale locale da adibire, sotto le direttive e il controllo dei funzionari consolari, allo smaltimento dell'arretrato riguardante le pratiche di cittadinanza presentate presso i medesimi uffici consolari.

Il medesimo comma 641 precisa che la disposizione appena richiamata si applica alle entrate derivanti dai contributi riscossi dagli uffici consolari fino al 31 dicembre 2024.

Articolo 1, commi da 759 a 773 *(Su alcune disposizioni per gli enti locali)*

Tra le disposizioni concernenti gli enti locali, di natura prevalentemente ‘bilancistica’ e dunque non di primaria competenza della Commissione Affari costituzionali, può tuttavia rammentarsi il **comma 759**, il quale istituisce – nello stato di previsione del Ministero dell’interno – un **Fondo** volto a contribuire alle **spese sostenute dai Comuni per l’assistenza ai minori per i quali sia stato disposto l’allontanamento dalla casa familiare** con provvedimento dell’autorità giudiziaria.

Il **comma 766**, introdotto nel corso dell’esame presso la Camera dei deputati, istituisce nello stato di previsione del Ministero dell’interno un **Fondo per le attività in favore dei minori a rischio di devianza** ammessi a percorsi di reinserimento e rieducazione (di cui all’art. 27-*bis* del d.P.R. n. 448 del 1988), con una dotazione di 500.000 euro nel 2025, 1 milione nel 2026, 2 milioni nel 2027.

Il **comma 769**, introdotto presso la Camera dei deputati, istituisce un Fondo con una dotazione di **5 milioni di euro** per ciascuno degli anni **2025 e 2026**, al fine di rafforzare, in via straordinaria e temporanea, **l’offerta di servizi sociali da parte dei piccoli Comuni in difficoltà finanziaria**.

Accedono ai contributi erogati a valere sul Fondo – specifica il **comma 770** – i **Comuni** classificati come totalmente **montani**, con **popolazione residente non superiore a 3.000 abitanti**, con una

variazione negativa della popolazione residente nel 2023 superiore al 5 per cento rispetto al 2021 e che si trovano in dissesto finanziario oppure in procedura di riequilibrio finanziario.

Il comma 772, introdotto presso la Camera dei deputati, **incrementa il Fondo per la legalità** e per la tutela degli amministratori locali vittime di atti intimidatori (di cui all'articolo 1, comma 589, della legge di bilancio 2022) di **5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026**, al fine di consentire agli enti locali di potenziare le iniziative per la promozione della legalità nei loro territori, nonché di rafforzare le misure di ristoro del patrimonio dell'ente e in favore degli amministratori locali che abbiano subito atti intimidatori connessi all'esercizio delle funzioni istituzionali.

Si ricorda che il Fondo di cui si prevede l'incremento, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno (cap. 1429), presenta una dotazione finanziaria a legislazione vigente pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni del triennio 2025-2027.

Articolo 1, commi 773-774

(Contributo per le funzioni fondamentali di province e città metropolitane)

Si prevede un **incremento delle risorse** da destinare al finanziamento dei Fondi perequativi delle funzioni fondamentali delle **Province** e delle **Città metropolitane**, per gli anni dal 2025 al 2030.

Le risorse aggiuntive riferite al triennio 2025-2027 sono ripartite tra i comparti sulla base dei fabbisogni standard e delle capacità fiscali, con decreto del Ministero dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, da adottare entro il 31 marzo 2025.

L'incremento complessivo dei fondi è pari a **50 milioni di euro annui dal 2025 al 2030**.

Articolo 1, comma 814
(Contributo unificato per le controversie in materia di accertamento della cittadinanza italiana)

Provvede ad incrementare la misura del contributo unificato dovuto per l'iscrizione a ruolo delle controversie in materia di accertamento della cittadinanza italiana.

Modifica l'articolo 13 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002), relativo agli importi dovuti a titolo di contributo unificato.

In particolare, la disposizione introduce un nuovo comma *1-sexies*, in forza del quale viene previsto che il **contributo dovuto per le controversie in materia di accertamento della cittadinanza italiana è pari a 600 euro**.

È, inoltre, stabilita la regola secondo cui, anche se la domanda è proposta nel medesimo giudizio da più parti congiuntamente, il contributo è **dovuto per ciascuna parte ricorrente**.

Articolo 1, comma 825, lettera a)
(Limitazioni percentuali per assunzioni di personale nei Corpi di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

Prevede una riduzione del *turn over* per i Corpi di polizia e per i vigili del fuoco, con riferimento all'anno 2026.

La disposizione in commento modifica il **comma 9-bis dell'articolo 66** del [decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112](#) (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), prevedendo (per l'anno 2026) una variazione delle alle percentuali di assunzioni ivi stabilite.

In particolare, il sopracitato comma *9-bis* prevedeva per gli anni 2010 e 2011 che i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco potessero assumere personale a tempo indeterminato, nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente a una spesa pari a quella relativa al personale cessato dal servizio nel corso dell'anno precedente e per un numero di unità non superiore a quelle cessate dal servizio nel corso dell'anno precedente, fissando tali assunzioni nella misura del 20 per cento per il triennio 2012-2014, del 50 per cento per l'anno 2015 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2016.

Tale norma fa riferimento al reclutamento di personale attraverso la procedura concorsuale di cui all'articolo 35 del [decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#) (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) tramite una determinazione della pubblica amministrazione o dell'ente interessato sulla base del piano dei fabbisogni approvato ai sensi dell'articolo 6, comma 4 del medesimo decreto legislativo, e autorizzate con d.P.C.m. di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Il **comma 825, lettera a)**, come modificata durante l'esame presso la Camera dei deputati, prevede sostanzialmente una **riduzione del 25 per cento della facoltà assunzionale** prevista per l'**anno 2026**.

La norma, infatti, dispone che la facoltà di assunzione sia del 100 per cento a decorrere dal 2016 fino al 2025 e **del 75 per cento per l'anno 2026** e, nuovamente, del 100 per cento dal 2026.

Articolo 1, commi 846-849

(Misure in materia di organi amministrativi di enti)

Si introducono alcuni 'tetti' ai compensi a carico delle finanze pubbliche spettanti agli organi amministrativi di vertice, nominati a partire dal 1° gennaio 2025, delle amministrazioni pubbliche – con alcune esclusioni – e dei soggetti che ricevono contributi a carico della finanza pubblica.

Articolo 1, commi 850-855

(Divieto di incarichi retribuiti per parlamentari e titolari di cariche di Governo; rimborso delle spese di trasferta per ministri e sottosegretari non residenti a Roma)

Introdotte durante l'esame presso la Camera dei deputati, queste disposizioni vertono su un duplice profilo.

Per un primo riguardo, si prevede che **i titolari di cariche di Governo, i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome nonché i parlamentari della Repubblica, fatta eccezione per i parlamentari che siano stati eletti all'estero, non possono accettare, durante il proprio mandato, contributi, prestazioni, controprestazioni o altre utilità erogati, direttamente o indirettamente, da parte di soggetti pubblici o privati, anche mediante interposizione di persona, di società o di enti, non aventi**

sede legale e operativa nell'Unione europea o nei Paesi aderenti allo Spazio economico europeo.

Fatta eccezione per i titolari di cariche di Governo, il divieto non si applica in caso di preventiva autorizzazione rilasciata dagli organi di appartenenza secondo le procedure stabilite dai rispettivi ordinamenti, esclusivamente nel caso in cui il compenso percepito non sia superiore a 100.000 euro annui.

In caso di inosservanza del divieto, il compenso percepito deve essere versato, a cura del percettore, entro trenta giorni dall'erogazione, all'entrata del bilancio dello Stato. In caso di mancato versamento nel termine prescritto, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari al compenso percepito e non versato.

Il divieto si applica altresì ai membri del Parlamento europeo eletti in Italia, secondo le modalità e le procedure stabilite dal Parlamento europeo.

Per un secondo riguardo, si prevede che i **ministri e i sottosegretari di Stato che non siano parlamentari e non siano residenti a Roma**, abbiano diritto al **rimborso delle spese di trasferta** da e per il domicilio o la residenza per l'espletamento delle proprie funzioni.

Ai fini di cui al primo periodo presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un Fondo con una dotazione di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025.

Articolo 1, commi 870-874
(Misure di revisione della spesa e attuazione della riforma 1.13 del PNRR)

Si prevede una riduzione delle dotazioni di competenza e di cassa relative alle missioni e ai programmi di spesa degli stati di previsione dei Ministeri, ai fini del concorso delle amministrazioni centrali dello Stato al raggiungimento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica indicati nel Piano strutturale di bilancio di medio termine 2025-2029. Le riduzioni di spesa possono essere rimodulate in termini di competenza e di cassa, anche tra programmi diversi, nell'ambito dei pertinenti stati di previsione della spesa, su proposta dei Ministri competenti. Si fissano inoltre gli obiettivi di risparmio di spesa per il periodo 2025-2027 per le amministrazioni centrali dello Stato.

In particolare, il **comma 870** dispone una **riduzione** per gli anni 2025, 2026 e a decorrere dall'anno 2027 **delle dotazioni di competenza e di cassa** relative alle missioni e ai programmi di spesa **degli stati di previsione dei Ministeri**, ai fini del concorso delle amministrazioni centrali dello Stato al raggiungimento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica indicati nel Piano strutturale di bilancio di medio termine 2025-2029.

Si dettagliano dunque le riduzioni previste, per Ministero, Missione e Programma, tramite rimando all'allegato III annesso al disegno di legge in esame (A.C. n. 2112, [Tomo II](#), pag. 201 e ss.).

Il **Ministero dell'interno** concorre con una riduzione della dotazione finanziaria di spesa pari a: 217,86 milioni per l'anno 2025; 178,02 milioni per l'anno 2026; 213,09 milioni per l'anno 2027.

Il **comma 871** definisce per le amministrazioni centrali dello Stato gli **obiettivi di risparmio di spesa per il periodo 2025-2027** nell'importo complessivo di 300 milioni di euro per l'anno 2025, 500 milioni di euro per l'anno 2026 e 700 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027 in termini di indebitamento netto.

Gli obiettivi di risparmio sono ripartiti tra i Ministeri secondo quanto indicato nell'allegato IV del disegno di legge, i cui importi sono riportati di seguito.

Il **Ministero dell'interno** concorre con un obiettivo di riduzione di spesa per 22,1 milioni per l'anno 2025; 41,8 milioni per l'anno 2026; 62,3 milioni per l'anno 2027.

Articolo 1, commi 888-891 *(Fondo per il contrasto del reclutamento illegale della manodopera straniera)*

Introdotta presso la Camera dei deputati, la disposizione istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'interno il **Fondo per il contrasto del reclutamento illegale della manodopera straniera**, con una dotazione di 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.

Sua finalità è il contrasto dei fenomeni di reclutamento illegale della manodopera straniera, con particolare riferimento all'impiego irregolare di ospiti delle strutture temporanee di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, ovvero nelle strutture del sistema di

accoglienza e integrazione di cui all'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416.

Al Fondo accedono gli enti del Terzo settore disciplinati dal codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, regolarmente iscritti nella prima sezione del registro delle associazioni, degli enti e degli altri organismi privati che svolgono attività in favore degli stranieri immigrati ai sensi dell'articolo 42 del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, autorizzati all'esercizio dell'attività di agenzia per il lavoro, titolari di piattaforme telematiche dedicate all'incontro tra domanda e offerta di lavoro da parte di lavoratori stranieri, regolarmente accreditate presso la società Sviluppo Lavoro Italia Spa.

Articolo 1, comma 892 ***(Fondo per l'immigrazione)***

Prevede un incremento di 200 milioni di euro per il 2025 delle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'interno per le spese relative ai centri di accoglienza dei migranti.

La finalità dell'incremento della disponibilità finanziaria di bilancio per il 2025 è, secondo il dettato della disposizione, di assicurare l'accoglienza dei migranti arrivati nel territorio nazionale.

L'intervento di rifinanziamento annuale riguarda in particolare le risorse iscritte sul capitolo 2351/piano gestionale 2 dello stato di previsione del Ministero dell'interno, che a legislazione vigente, reca uno stanziamento pari a circa 1.022 milioni di euro per il 2025 e a 995 milioni per ciascuno degli anni 2026 e 2027.

Il capitolo 2351 p.g. 2 "Spese per l'attivazione, la locazione, la gestione dei centri di trattenimento e di accoglienza per stranieri irregolari. Spese per interventi a carattere assistenziale, anche al di fuori dei centri, spese per studi e progetti finalizzati all'ottimizzazione ed omogeneizzazione delle spese di gestione" è destinato al finanziamento dei centri governativi e dei c.d. C.A.S.- centri di accoglienza straordinari. Dell'utilizzo delle relative risorse si dà conto anche nella Relazione annuale del Governo al Parlamento sul funzionamento del sistema di accoglienza (si v. l'ultima disponibile, riferita all'anno 2021, [DOC. LI, n. 2](#)).

• *Centri per immigrati*

Il sistema di accoglienza dei migranti entrati irregolarmente nel territorio italiano si articola in diverse fasi. La **prima fase** consiste nel soccorso e identificazione, nonché nella prima assistenza dei migranti, soprattutto nei luoghi di sbarco.

Le procedure di soccorso e identificazione si svolgono presso i **c.d. punti di crisi (hotspot)**, allestiti nei luoghi dello sbarco per consentire assistenza, *screening* sanitario, identificazione e fornire informazioni circa le modalità di richiesta della protezione internazionale o di partecipazione al programma di *relocation* (D.Lgs. 286/1998, testo unico immigrazione, art. 10-ter).

Le funzioni di prima assistenza sono assicurate nei **centri governativi di prima accoglienza**, dove avvengono anche l'identificazione dello straniero (ove non sia stato possibile completare le operazioni negli *hotspot*), la verbalizzazione e l'avvio della procedura di esame della domanda di asilo, l'accertamento delle condizioni di salute e la sussistenza di eventuali situazioni di vulnerabilità.

Innanzitutto, le funzioni dei centri governativi sono svolte dai centri di accoglienza già esistenti, come i Centri di accoglienza per i richiedenti asilo (CARA) e i Centri di accoglienza (CDA) - denominazioni oggi superate dall'inclusione nella più ampia categoria dei centri governativi. L'invio del richiedente in queste strutture è disposto dal prefetto, sentito il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno (D.Lgs. 142/2015 c.d. decreto accoglienza, art. 9).

In caso di esaurimento dei posti nei centri governativi, a causa di massicci afflussi di richiedenti, questi possono essere ospitati in strutture temporanee denominate **CAS - Centri di accoglienza straordinaria** (D.Lgs. 142/2015 art. 11). L'individuazione di queste strutture è effettuata dalle Prefetture, sentito l'ente locale nel cui territorio è situata la struttura. I dati degli ultimi anni relativi alle presenze dei migranti nelle strutture di accoglienza evidenziano come la maggior parte dei rifugiati sia ospitata proprio nei CAS, poiché i servizi convenzionali a livello centrale e locale hanno capienza limitata.

I **centri di permanenza per il rimpatrio - CPR** sono invece i luoghi di trattenimento del cittadino straniero, istituiti *ex art.14* D.Lgs. n. 286/1998 per consentire l'esecuzione del provvedimento di espulsione da parte delle Forze dell'ordine. Il tempo di permanenza è funzionale alle procedure di identificazione e a quelle successive di espulsione e rimpatrio.

La **fase di seconda accoglienza** è garantita dai progetti del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR), istituito dalla legge n. 189 del 2002 (che ha modificato il decreto-legge n. 416 del 1989), da ultimo ridenominato **Sistema di accoglienza e integrazione (SAI)**.

Gli enti locali aderiscono al sistema su base volontaria e attuano i progetti con il supporto delle realtà del terzo settore. A coordinare il Sistema è il Servizio centrale, attivato dal Ministero dell'interno e affidato con convenzione all'Associazione nazionale dei comuni italiani (Anci). Ai sensi della normativa vigente i progetti di accoglienza integrata vengono finanziati annualmente dal Ministro dell'interno, con l'indicazione del costo massimo di progetto sulla base del costo medio dei progetti

della rete, relativo alla specifica tipologia di accoglienza. Il sostegno finanziario è assicurato dalle risorse iscritte al Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo (FNPSA), istituito dalla legge n. 189 del 2002 modificativa del decreto legge n. 416 del 1989, nel quale confluiscono sia risorse nazionali, provenienti dallo stato di previsione del Ministero dell'interno sia assegnazioni annuali del Fondo europeo per i rifugiati. Le risorse stanziare sul relativo capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'interno (cap. 2352) risultano pari a 705,6 milioni di euro per il 2025.

Articolo 1, comma 896
(Fondo nazionale per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità)

La disposizione, introdotta presso la Camera dei deputati, **incrementa di 2 milioni di euro per l'anno 2025** il Fondo nazionale per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità, di cui all'articolo 1, comma 806, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

Articolo 9
(Stato di previsione del Ministero dell'interno)

L'**articolo 9** contiene, al comma 1, l'autorizzazione all'**impegno e al pagamento delle spese del Ministero dell'interno**, per l'anno finanziario **2025**, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 8). I successivi commi contengono disposizioni relative a variazioni contabili a valere sul medesimo stato di previsione.

Nella scheda qui di seguito si dà inoltre conto della parte di **manovra** effettuata **sul Ministero** mediante **interventi di II Sezione**, attraverso operazioni di **rifinanziamento, definanziamento e riprogrammazione** delle **leggi di spesa** vigenti, le quali, non necessitando di modifiche normative, hanno potuto essere effettuate direttamente sul Ministero in Sezione II (*vedi tabella in calce alla Scheda*).

La manovra effettuata sullo stato di previsione del Ministero, mediante interventi di II Sezione di rifinanziamento e definanziamento delle leggi di spesa vigenti, determina un impatto finanziario in termini di minori spese per 280,5 milioni di euro nel 2025, 305 milioni nel 2026 e di 117,9 milioni per il 2027.

L'articolo 9 contiene disposizioni afferenti allo **stato di previsione del Ministero dell'interno** nonché altre **disposizioni di natura contabile e gestionale**.

Il **comma 1** autorizza l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero, per l'anno finanziario 2025, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 8).

Si riportano nella tabella a seguire le **spese del Ministero** per gli anni **2025-2027 così come determinate dal disegno di legge presentato dal Governo presso la Camera dei deputati in prima lettura**, affiancate ai dati riferiti alla precedente legge di bilancio e al relativo assestamento.

Spese del Ministero dell'interno per gli anni 2025-2027

(dati di competenza, valori in milioni di euro)

	2024		PREVISIONI 2025-2027			
	LEGGE DI BILANCIO	PREVISIONI ASSESTATE	BILANCIO INTEGRATO 2025	DIFF. BIL 2025/ BIL 2024	BILANCIO INTEGRATO 2026	BILANCIO INTEGRATO 2027
SPESE FINALI	30.557	31.977	30.976	419	29.700	30.129
<i>% sulle spese finali STATO</i>	3,5	3,5	3,4		3,3	3,4
<i>Rimborso passività finanziarie</i>	21,5	21,5	22,7	1,2	23,9	23,7
SPESE COMPLESSIVE	30.579	31.999	30.999	420	29.724	30.152

Il **comma 2** prevede che le **somme versate all'entrata del bilancio dal CONI**, dalla società Sport e salute Spa, dal Comitato italiano paralimpico, dagli enti territoriali (Regioni, Province, Comuni) e da altri enti pubblici e privati all'entrata del bilancio dello Stato, siano riassegnate con decreti del Ragioniere generale dello Stato ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero dell'interno. Tali somme sono destinate alle **spese per l'educazione fisica, l'attività sportiva e le infrastrutture sportive** del Corpo nazionale dei **vigili del fuoco**.

Ai sensi del **comma 3**, l'**elenco n. 1** allegato allo stato di previsione del Ministero dell'interno individua le **spese dell'amministrazione della pubblica sicurezza** per le quali si possono fare prelevamenti nel 2025 dal Fondo di cui all'art. 1, legge n. 1001/1969 (che ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un capitolo con un fondo a disposizione per sopperire alle eventuali deficienze dei capitoli dello stato di previsione, indicati in apposita tabella da approvarsi appunto con la legge di bilancio: *cfr. cap. 2676*, che reca nella legge di bilancio 11,8 milioni per il 2025, con una riduzione di 619.465 euro rispetto allo stanziamento a legislazione vigente).

Il **comma 4** autorizza, per il 2025, il Ministro dell'economia a trasferire agli stati di previsione dei Ministeri interessati, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'interno, le risorse iscritte nel cap. 2313 (Missione

5, Programma 5.1.), relativo al pagamento delle speciali **elargizioni in favore delle vittime del terrorismo** e le risorse iscritte nel cap. 2872 (Missione 3, Programma 3.3), relativo al pagamento alle elargizioni in favore delle **vittime del dovere**, in attuazione delle norme vigenti (art. 1, comma 562, legge n. 266/2005; art. 34, decreto-legge n. 159/2007 e art. 2, comma 106, legge n. 244/2007).

Per quanto concerne il cap. 2313, nel quale sono iscritte risorse pari a 62,07 milioni per il 2025, è stata confermata la previsione di competenza e cassa a legislazione vigente. Lo stesso può dirsi per il capitolo 2872, per il quale sono iscritte risorse pari a 93,4 milioni per il 2025.

Il **comma 5** autorizza il Ragioniere generale dello Stato a **riassegnare**, con propri decreti, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, per il 2025, i **contributi** relativi al **rilascio e al rinnovo dei permessi di soggiorno**, versati all'entrata del bilancio dello Stato, in quanto destinati al c.d. **Fondo rimpatri**, finalizzato a finanziare le spese per il rimpatrio degli stranieri verso i Paesi di origine ovvero di provenienza (art. 14-*bis* del TU in materia di immigrazione, adottato con D.Lgs. n. 286/1998).

L'articolo 5, comma 2-*ter*, del citato TU immigrazione sottopone la richiesta di rilascio e di rinnovo del permesso di soggiorno all'obbligo di versare un contributo, il cui importo è fissato fra un minimo di 80 e un massimo di 200 euro con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, che stabilisce altresì le modalità del versamento. Per alcuni permessi di soggiorno è stabilita un'esenzione dal pagamento del contributo.

Per il medesimo anno, il **comma 6** autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare - nello stato di previsione del Ministero dell'interno - le **variazioni compensative di bilancio**, anche tra missioni e programmi diversi, al fine di reperire le **risorse occorrenti per il finanziamento dei programmi di rimpatrio volontario ed assistito** di cittadini di Paesi terzi verso il Paese di origine o di provenienza (art. 14-*ter*, del TU in materia di immigrazione).

Il **comma 7** autorizza per il 2025 il Ministro dell'economia ad apportare nello stato di previsione del Ministero dell'interno le **variazioni compensative di bilancio** tra i due programmi di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'interno «Elaborazione, quantificazione e assegnazione delle risorse finanziarie da attribuire agli enti locali» e «Gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali», in relazione alle minori o maggiori occorrenze connesse alla **gestione dell'albo dei segretari provinciali e comunali**.

Il **comma 8** autorizza il Ministro dell'interno ad apportare le occorrenti variazioni compensative di bilancio sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno delle risorse iscritte nella Missione 3,

Programma 3.1 (nel capitolo 2502, che reca previsioni integrate di competenza per il 2025 pari a 13,4 milioni) al fine di consentire la corresponsione delle **competenze accessorie dovute al personale della Polizia di Stato** per i **servizi resi nell'ambito delle convenzioni** stipulate con le società di trasporto ferroviario, con Poste italiane Spa, ANAS Spa e con l'Associazione Italiana Società Concessionarie Autostrade e Trafori.

Il **comma 9** dispone che, nelle more del perfezionamento del decreto annuale del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, sul numero complessivo massimo di prestazioni orarie aggiuntive da retribuire come **lavoro straordinario** (ex art. 43, co. 13, legge n. 121 del 1981), trovi applicazione, ai fini del pagamento dei compensi per lavoro straordinario del personale dell'Amministrazione civile dell'Interno, il decreto adottato per il 2024.

Il **comma 10** autorizza il Ministro dell'economia e finanze ad apportare con propri decreti le occorrenti **variazioni di bilancio** (anche in conto residui) per l'attuazione per l'esercizio finanziario 2025 dell'articolo 1, comma 767 della legge n. 145 del 2018 (il quale ha previsto che il Ministero dell'interno ponga in essere processi di revisione e **razionalizzazione della spesa per la gestione dei centri per l'immigrazione**, nonché interventi per la riduzione del costo giornaliero per l'accoglienza dei migranti, con risparmi connessi all'attivazione, locazione e gestione dei centri di trattenimento e di accoglienza per stranieri irregolari per un ammontare almeno pari, per gli anni che qui interessino, a 650 milioni annui).

Il **comma 11** autorizza il Ministro dell'interno ad effettuare, con propri decreti, previo assenso della Ragioneria generale dello Stato, le necessarie **variazioni compensative di bilancio** delle risorse iscritte sul capitolo 1806, istituito nel programma «Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico», della missione «Soccorso civile», sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno, al fine di consentire la corresponsione delle **competenze accessorie dovute al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco** per le attività di vigilanza di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 sull'applicazione della legislazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, e per quelle relative alla formazione del personale previste dall'articolo 12 del medesimo decreto, realizzate mediante proprie strutture e avvalendosi del personale addetto.

Si ricorda peraltro che il D.Lgs. n. 626/1994, che dettava le norme sulla sicurezza e salute dei lavoratori durante il lavoro in attuazione di direttive UE, è stato abrogato ad opera del nuovo D.Lgs. n. 81/2008 che ora detta la disciplina in materia.

Il **comma 12** autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze a trasferire, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'interno, agli stati di previsione dei Ministeri interessati, per l'anno finanziario 2025, le risorse iscritte nel capitolo 2501, p.g. 21, istituito nel programma «Contrasto al

crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica», nell'ambito della missione «Ordine pubblico e sicurezza», **relativo alla somme per l'assegno di lungo servizio all'esterno e indennità speciale del personale della Polizia di Stato destinato all'estero** (che reca previsioni integrate di competenza per il 2025 pari a 4,7 milioni)

Il **trasferimento delle risorse** è funzionale all'attuazione dell'articolo 1808, co. 1, del Codice dell'ordinamento militare (D.Lgs. n. 66/2010), che prevede la corresponsione di un assegno di lungo servizio all'estero mensile e un'indennità speciale **per il personale dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare** destinato isolatamente a prestare servizio per un periodo superiore a sei mesi presso delegazioni o rappresentanze militari nazionali costituite all'estero, presso enti, comandi od organismi internazionali, ovvero per conto delle agenzie di cooperazione internazionale, dai quali non sono corrisposti stipendi o paghe.

Le operazioni di rifinanziamento e definanziamento effettuate in Sezione II, che costituiscono parte integrante della **manovra di finanza pubblica**, ammontano, nel disegno di legge di bilancio originario, nel complesso a minori spese per 280,5 milioni di euro nel 2025, 305,0 milioni nel 2026 e di 117,9 milioni per il 2027.

LA SECONDA SEZIONE

Nel presente capitolo si dà conto delle parti della II sezione del disegno di legge di Bilancio 2025 di interesse della I Commissione affari costituzionali.

Si tratta in via prevalente dello stato di previsione del Ministero dell'interno (Tabella 8). Inoltre assumono rilevanza anche altri programmi e ulteriori stanziamenti ricompresi nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (Tabella 2).

Ministero dell'interno (tab. 8)

Lo stato di previsione del Ministero dell'interno si articola in **6 missioni e 12 programmi**.

Nel **disegno di legge di bilancio 2025-2027**, il numero e la denominazione dei **programmi di spesa** iscritti nello stato di previsione del **Ministero** dunque **non varia** rispetto allo scorso anno.

Ciascun programma è gestito da un unico **centro di responsabilità amministrativa**.

I programmi di spesa rappresentano le **unità di voto parlamentare**.

Le spese finali del Ministero per gli anni 2025-2027

Per l'anno 2025, lo stato di previsione del Ministero dell'interno (Tabella n. 8) espone, a legislazione vigente (BLV), una dotazione complessiva di competenza di spese finali pari a 31.399 milioni di euro.

Il disegno di legge di bilancio 2025-2027 – comprensivo della nota di variazioni susseguente alla prima lettura intervenuta presso la Camera dei deputati – varia quella dotazione, autorizzando per lo stato di previsione del Ministero dell'interno spese finali in termini di **competenza** pari a **30.993 milioni** nel **2025**, a 29.754 milioni per il 2026 e 30.156 milioni per il 2027, come si evince dalla tabella che segue:

Spese del Ministero dell'interno per gli anni 2025-2027

(dati di competenza, valori in milioni di euro)

	2024		PREVISIONI 2025-2027		
	LEGGE DI BILANCIO	PREVISIONI ASSESTATE	BILANCIO INTEGRATO 2025	BILANCIO INTEGRATO 2026	BILANCIO INTEGRATO 2027
Spese correnti	26.039	27.380	26.850	26.324	27.052
Spese in c/capitale	4.518	4.597	4.142	3.393	3.079
SPESE FINALI	30.557	31.977	30.993	29.720	30.132
<i>Rimborso passività finanziarie</i>	<i>21,5</i>	<i>21,5</i>	<i>22,7</i>	<i>23,9</i>	<i>23,7</i>
SPESE COMPLESSIVE	30.579	31.999	31.016	29.754	30.156

Analisi delle previsioni di spesa per Missioni e Programmi per l'anno 2025

La tabella seguente espone le **previsioni del ddl di bilancio integrato** per il **2025** per ciascuna **Missione e Programma** di spesa del **Ministero**, a raffronto con i dati dell'esercizio **precedente**.

La tabella evidenzia altresì le **modifiche** che il ddl di bilancio apporta alla **legislazione vigente** con interventi di manovra sia di **Sezione I** che di **Sezione II**, ai fini della determinazione delle **previsioni di spesa relative a ciascuna missione/programma**.

(Dati di competenza, valori in milioni di euro)

MINISTERO DELL'INTERNO					
(*)	Missione/Programma	2024		2025	
		LEGGE DI BILANCIO	ASSEST.	BLV	DLB INTEGRATO SEZ I+SEZ II
1	Amministr. generale e supporto alla rappr. gen. di governo e di Stato sul territorio (2)	882,0	942,7	944,7	937,8
1.1	Attuazione da parte delle Prefetture - UTG delle missioni del Ministero sul territorio (2.2)	882,0	942,7	944,7	937,8
2	Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (3)	15.127,4	15.497,5	15.457	15.363
2.1	Gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali (3.8)	38,9	39,7	39,6	39,3

MINISTERO DELL'INTERNO					
(*)	Missione/Programma	2024		2025	
		LEGGE DI BILANCIO	ASSEST.	BLV	DLB INTEGRATO SEZ I+SEZ II
2.2	Interventi e cooperazione istit. nei confronti delle autonomie (3.9)	76,9	260,5	122,8	78,9
2.3	Elaborazione, quantificazione e assegnazione risorse finanziarie da attribuire agli enti locali (3.10)	15.011,5	15.197,3	15.294,6	15.245,3
3	Ordine pubblico e sicurezza (7)	9.110,1	9.550,9	9.325,7	8.996,3
3.1	Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica (7.8)	7.994,7	8.380,9	8.056,3	7.752,9
3.2	Servizio permanente dell'Arma dei Carabinieri per la tutela dell'ordine e la sicurezza pubblica (7.9)	468,9	487,1	510,8	490
3.3	Pianificazione e coordinamento Forze di Polizia (7.10)	646,4	682,9	758,7	753,3
4	Soccorso civile (8)	3.040,5	3.405,3	3.113,9	2.985,5
4.1	Gestione del sistema nazionale di difesa civile (8.2)	8,3	8,4	11,4	7,5
4.2	Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico (8.3)	3.032,2	3.396,9	3.102,4	2.977
5	Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27)	2.139,9	2.330,6	2.156,1	2.326,7
5.1	Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose (27.2)	2.139,9	2.330,6	2.156,1	2.326,7
6	Servizi istituzionali e generali delle amm. pubbliche (32)	278,8	271,9	424,4	406,3
6.1	Indirizzo politico (32.2)	79,5	80,7	99,9	95
6.2	Servizi e affari generali per le amm. di competenza (32.3)	199,3	191,2	324,6	311,3

- tra parentesi la numerazione generale della Missione/programma.

La spesa complessiva del Ministero dell'interno è allocata su **6 missioni e 12 programmi**, come riorganizzati a seguito della ristrutturazione del bilancio effettuata ai sensi dell'art. 21 della legge di contabilità e finanza pubblica (L. 196/2009), riformata dal D.Lgs. n. 90/2016.

Il grafico che segue evidenzia la **quota percentuale**, sul totale della spesa, degli stanziamenti relativi a ciascuna **missione**.



Ministero dell'economia (tab. 2) – stanziamenti di interesse

Per quanto riguarda le competenze della I Commissione assumono rilevanza anche ulteriori stanziamenti previsti in specifici capitoli di spesa nello stato di previsione del MEF (Tabella 2).

Viene, in primo luogo, in evidenza la **Missione *Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri***, il cui obiettivo consiste nel trasferimento di risorse per il funzionamento degli organi costituzionali e a rilevanza costituzionale. A partire dal 2017 la missione n. 1 si articola in due programmi:

- il **programma 1.1** relativo agli **Organi costituzionali**;
- il **programma 1.3** relativo alla **Presidenza del Consiglio dei ministri**.

La **Missione** reca, a bilancio a legislazione vigente, uno stanziamento in competenza pari a 3 miliardi e 560 milioni di euro.

Il disegno di bilancio, comprensivo della nota di variazioni, incide nella misura che segue:

(dati di competenza, valori in milioni di euro)

	Missione/Programma	2024		2025	
		LEGGE DI BILANCIO	ASSEST.	BLV	DLB INTEGRATO SEZ I+SEZ II
17	Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri (1)	3.054,6	3.302,9	3.560,6	3.619,4
17.1	Organi costituzionali (1.1)			1.762,8	1.766,8
17.2	Presidenza del Consiglio dei Ministri (1.3)	1.301,1	1.549,3	1.797,8	1.927,2

Peraltro gli stanziamenti destinati alla Presidenza del Consiglio dei ministri non si limitano alle risorse stanziare nell'ambito del programma 1.3, ma sono ripartiti nell'ambito dello stato di previsione del MEF in ulteriori programmi di spesa in ragione delle diverse missioni perseguite con gli stanziamenti.

Tra gli interventi riconducibili agli ambiti di competenza di interesse della 1a Commissione, si ricordano:

- gli stanziamenti dedicati al programma 16.1 **Rapporti con le confessioni religiose** (27.7), le cui previsioni di competenza a legislazione vigente ammontano a **1.174,9 milioni di euro** per il 2025⁵;
- alcuni stanziamenti dedicati nell'ambito della Missione 14, Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (24) al programma: *14.1. Protezione sociale per particolari categorie* (24.5), nel cui ambito si collocano due azioni di interesse:
 - **Promozione e garanzia delle pari opportunità**, rappresentata dal cap. 2108 relativo alle somme da corrispondere alla Presidenza del Consiglio dei ministri per le politiche delle pari opportunità (cd. **Fondo pari opportunità**) le cui previsioni di spesa risultano pari a circa 115,9 milioni per il 2025, a 115,4 milioni per il 2026, nonché 108,8 milioni per il 2027.
 - **Tutela delle minoranze linguistiche**, nel cui ambito si collocano i capitoli 5210 e 5211 In particolare, le previsioni di competenza a legislazione vigente per il Fondo nazionale per la tutela delle minoranze linguistiche (cap. 5211) risultano pari a circa 0,8 mln euro, mentre le spese connesse agli interventi (cap. 5210) sono previste pari a 1,9 milioni di euro.

⁵ Si tratta dei trasferimenti alle confessioni religiose per il riparto dell'8 per mille Irpef.

Nell'ambito della missione *Ordine pubblico e sicurezza (7)*, programma *Sicurezza democratica (7.4)* si segnala:

- il capitolo 1670, relativo alle spese di organizzazione e funzionamento del **sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica**⁶. Tale capitolo a BLV espone una previsione di competenza di circa **1.203,2 milioni di euro per il 2025**. Le sezioni del bilancio non apportano alcuna variazione a tali previsioni;
- il capitolo 1672, relativo alle somme da assegnare all'**Agenzia per la cybersicurezza nazionale**, che per effetto della sezione I del ddl (articolo 1, comma 870), registra un **decremento di circa 1,4 milioni** di euro per ciascun anno del triennio rispetto agli stanziamenti a legislazione vigente. Il ddl integrato espone pertanto stanziamenti in competenza pari a **117,7 milioni nel 2025**, 131,1 milioni nel 2026 e 127,8 milioni nel 2027.

Nell'ambito del programma 22.3 *Servizi generali delle strutture pubbliche preposte ad attività formative e ad altre attività trasversali per le pubbliche amministrazioni (32.4)*, all'interno della Missione Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, si segnalano le previsioni di competenza destinate a:

- la **Autorità nazionale anticorruzione** e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche (A.N.AC.); il capitolo 2116 espone previsioni di competenza pari a 8,9 milioni nel 2025, 9,2 milioni nel 2026 e 7,5 milioni nel 2027;
- la **Scuola nazionale della amministrazione - SNA** (cap. 5217) che ammontano a 21,4 milioni per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e 20,4 per il 2027;
- l'**Istituto nazionale di statistica** (cap. 1680), pari a 209,8 milioni per ciascun anno del triennio 2025-2027;
- l'**Agenzia per l'Italia digitale** (cap. 1707), che ammontano nel bilancio a legislazione vigente a 16 milioni per ciascun anno del triennio.

Nel programma 1.10 *Giurisdizione e controllo dei conti pubblici (29.11)* si segnala il capitolo 2160 relativo ai trasferimenti alla **Corte dei conti**, che espone una previsione di competenza di **365,9 milioni per il 2025**, 331,7 milioni nel 2026 e 3338,9 milioni (con incidenza di riduzioni disposte dalla sezione I del ddl, ai sensi dell'articolo 1, comma 870).

⁶ L. 3 agosto 2007, n. 124, *Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto*. Ai sensi della norma citata, il Presidente del Consiglio di ministri, previa deliberazione del CISR, sentiti i responsabili del DIS, dell'AISE e dell'AISI, ripartisce tra tali organismi lo stanziamento iscritto in bilancio.